

Mittel S.p.A.

**Procedura per la gestione dei Registri
delle persone che hanno accesso
a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate**

PREMESSA	3
1. DEFINIZIONI.....	4
2. OBBLIGHI RELATIVI AI REGISTRI.....	8
3. ISTITUZIONE DEI REGISTRI E RELATIVE ISCRIZIONI.....	8
4. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI.....	9
5. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI	10
6. INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NEI REGISTRI	12
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	13
9. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	14

PREMESSA

In ottemperanza all'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) (“**MAR**”) e alla relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 nonché all'articolo 115-*bis* del TUF e al Titolo VII, Capo I del Regolamento Emittenti, Mittel S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”) istituisce un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate dell'Emittente e/o delle sue controllate (il “**Registro Insider**”).

Gli obblighi normativi di istituzione e tenuta del Registro Insider sono finalizzati ad incentivare gli operatori a prestare una maggiore attenzione al valore delle Informazioni Privilegiate e, quindi, a stimolare la costituzione di adeguate procedure interne per monitorare la circolazione delle stesse prima della loro diffusione al pubblico.

Anche per tale ultima ragione, l'Emittente istituisce – in aggiunta al Registro Insider - la c.d. RIL (“*Relevant Information List*”), ossia il registro delle persone che hanno accesso alle cc.dd. informazioni rilevanti dell'Emittente e/o delle sue controllate.

La presente procedura (la “**Procedura Registri**”) disciplina le norme comportamentali, i ruoli e le responsabilità dei soggetti e delle strutture organizzative aziendali coinvolte nella tenuta e nell'aggiornamento del Registro Insider e della RIL.

I destinatari della presente Procedura Registri sono tenuti a conoscere e osservare, in quanto a essa funzionalmente e strettamente connessa, la “*Procedura per la gestione interna e per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate*” adottata dall'Emittente e disponibile sul sito *internet* al seguente indirizzo: www.mittel.it sezione corporate governance/documenti societari (la “**Procedura**”).

La Procedura Registri è altresì una componente fondamentale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi dell'Emittente, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le disposizioni della presente Procedura Registri entrano in vigore con efficacia cogente a far data dal 17 marzo 2020. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell'eventuale pubblicazione della Procedura Registri aggiornata sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione. Costituiscono parte integrante della presente Procedura Registri e della Procedura, le Misure Attuative di secondo livello approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, come di volta in volta aggiornate ai sensi della Procedura.

1. DEFINIZIONI

Nel presente Articolo, si forniscono le principali definizioni/abbreviazioni a supporto dell'applicazione della Procedura Registri.

Codice Etico:	Il Codice Etico del Gruppo
Comitato Esecutivo:	Comitato Esecutivo istituito in seno al Consiglio di Amministrazione di Società, con il compito di curare che la gestione operativa della Società si sviluppi in armonia con gli indirizzi generali di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione.
Consob:	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Controllate:	le società su cui l'Emittente esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice Civile. Ai fini dell'individuazione di un rapporto di controllo nei termini di cui sopra, si considerano anche i diritti esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone.
Destinatari:	gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali (ove nominati), i dirigenti, i dipendenti del Gruppo, nonché i soggetti che a qualsiasi titolo abbiano accesso alle Informazioni Rilevanti e/o alle Informazioni Privilegiate a livello di Gruppo.
Emittente o Società:	Mittel S.p.A.
FGIP (Funzione Gestione Informazioni Privilegiate):	l'unità organizzativa rappresentata dai soli consiglieri esecutivi del Comitato Esecutivo, i quali - al fine di assumere le decisioni di cui alla presente Procedura - deliberano a maggioranza semplice dei voti.
FOCIP (Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate):	ciascuna struttura o funzione aziendale della Società specificamente individuata nelle Misure Attuative in relazione a ciascun Tipo di Informazione Rilevante nonché, più in generale, qualsivoglia struttura o funzione aziendale – ancorché non specificamente individuata nelle Misure Attuative – che sia responsabile, a livello di Società o di Gruppo, di attività o progetti nell'ambito dei quali possono originarsi Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate.
Gruppo:	collettivamente, la Società e le sue Controllate.
Info-Room:	strumento organizzativo di coordinamento strutturato del cui supporto si avvale la FGIP nello svolgimento di determinate attività previste nella presente Procedura, composto:

Procedura per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

PRG 23 - aggiornamento del 17/03/2020

	<ul style="list-style-type: none"> - dalla FOCIP di volta in volta coinvolta nella gestione della relativa Informazione Rilevante o Informazione Privilegiata; - dal Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari; - dal Chief Operating Officer (COO che è altresì Responsabile della Funzione Investor Relations); - dai componenti della Divisione Investimenti. <p>E' predisposto un canale dedicato di informazioni da e verso l'Info-Room all'indirizzo di posta elettronica inforoom@mittel.it, la cui casella è gestita dal Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari, di concerto con un collaboratore dell'Ufficio Affari Legali e Societari a ciò appositamente delegato.</p>
Informazioni Privilegiate:	ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 180 del TUF e dell'articolo 7 del MAR, le informazioni aventi carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, la Società (pertanto, concernente anche le Controllate a condizione che tali informazioni siano rilevanti per la Società) o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Derivati collegati.
Informazioni Rilevanti:	specifiche informazioni che di norma rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti e che, a giudizio della Società, risultano effettivamente rilevanti in quanto presentano tutte le caratteristiche per poter ragionevolmente divenire, in un secondo, anche prossimo, momento, un'Informazione Privilegiata.
Linee Guida:	" <i>Linee Guida in materia di Gestione delle Informazioni privilegiate</i> " pubblicate da Consob il 13 ottobre 2017, a esito della consultazione pubblica sulle modifiche dei Regolamenti Consob (di attuazione del TUF) in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate per il relativo adeguamento al MAR, avviata il 6 aprile 2017.
MAR:	Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (<i>Market Abuse Regulation – MAR</i>), che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, entrato in vigore il 3

Procedura per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

PRG 23 - aggiornamento del 17/03/2020

	luglio 2016.
Misure Attuative:	<p>misure attuative approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società unitamente alla Procedura Registri e alla Procedura, contenenti la Mappatura nonché l'indicazione di altre misure operative utili al fine di favorire l'attuazione delle suddette procedure da parte dei Destinatari che siano dipendenti del Gruppo, nel rispetto della normativa applicabile.</p>
Modello 231:	<p>modello di organizzazione e gestione redatto dalla Società ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231 del 2001.</p>
Procedura:	<p>la <i>“Procedura per la gestione interna e per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate”</i> approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.</p>
Procedura Registri:	<p>la presente procedura.</p>
Registri:	<p>Congiuntamente, RIL e Registro Insider.</p>
Registro Insider:	<p>registro contenente l'elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali la Società o una Controllata intrattiene un rapporto di collaborazione professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a Informazioni Privilegiate (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di <i>rating</i> del credito) nonché l'elenco dei Titolari di Accesso Permanente.</p>
Regolamento Emittenti:	<p>Regolamento adottato con delibera Consob in data 14 maggio 1999, n. 11971, concernente la disciplina degli emittenti.</p>
Regolamento di Borsa:	<p>Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa.</p>
RIL:	<p><i>“Relevant Information List”</i>, ovvero il registro contenente l'elenco dei soggetti che hanno accesso a ciascuna Informazione Rilevante.</p>
Sezione Permanente:	<p>sezione della RIL e del Registro Insider in cui sono iscritti i Titolari di Accesso Permanente.</p>
Sezione Singola:	<p>sezione in cui sono registrati i soggetti che hanno accesso - su base regolare o in via occasionale - alla stessa singola Informazione Rilevante, nel caso della RIL, o alla stessa singola Informazione Privilegiata, nel caso del Registro Insider.</p>
Sito Internet:	<p>Sito internet della Società, accessibile al seguente URL</p>

Procedura per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

PRG 23 - aggiornamento del 17/03/2020

	http://www.mittel.it/
Soggetto Preposto:	Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento dei Registri.
Strumenti Finanziari:	Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, n. 1) del MAR, gli strumenti finanziari della Banca, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e citati nella sezione C dell'allegato I della predetta Direttiva ¹ .
Strumenti Finanziari Derivati:	A titolo esemplificativo, gli Strumenti Finanziari previsti dall'articolo 1 ("Definizioni"), comma 2, lettere da d) a j) del TUF, nonché gli Strumenti Finanziari indicati dall'articolo 1 ("Definizioni"), comma 1 bis, lettera d) del TUF ² .
TUF:	Il D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Tipi di Informazioni Rilevanti:	Tipi (flussi) di informazioni che la Società ritiene suscettibili di divenire Informazioni Privilegiate.

¹ La Sezione C dell'Allegato I alla Direttiva MiFID II indica quali Strumenti Finanziari i seguenti strumenti: (i) valori mobiliari, (ii) strumenti del mercato monetario, (iii) quote di un organismo di investimento collettivo, (iv) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti, (v) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione), (vi) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica, (vii) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, (viii) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito, (ix) contratti finanziari differenziali, (x) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione; (xi) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

² Per maggiore completezza, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 29) del Regolamento UE n. 600/2014 (MiFIR), si rimanda all'art. 4, paragrafo 1, punto 44) della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), nonché ai punti da 4 a 10 dell'Allegato I, Sezione C della citata Direttiva.

Titolari di Accesso Permanente	Soggetti che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Rilevanti (nel caso della RIL) o a tutte le Informazioni Privilegiate (nel caso del Registro Insider).
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. OBBLIGHI RELATIVI AI REGISTRI

2.1 L'Emittente istituisce, gestisce e tiene costantemente aggiornati:

- a) la RIL, la cui finalità consiste nel monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti all'interno dell'Emittente nonché le persone che di volta in volta vi hanno accesso; e
- b) il Registro Insider, misura protettiva volta a segregare l'Informazione Privilegiata, evitando che vi abbiano accesso soggetti (interni o esterni) all'Emittente che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione.

2.2 Devono essere iscritti nei Registri tutti coloro: (i) che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso a Informazioni Rilevanti (nel caso della RIL) o a Informazioni Privilegiate (nel caso del Registro Insider); e (ii) con i quali la Società ha un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito).

2.3 La RIL rimane alimentata fintantoché l'Informazione Rilevante ivi iscritta non sia qualificata come Informazione Privilegiata ai sensi della Procedura, nel qual caso il Soggetto Preposto chiude la Sezione Singola della RIL dedicata a detta informazione e apre la corrispondente Sezione Singola del Registro Insider.

3. ISTITUZIONE DEI REGISTRI E RELATIVE ISCRIZIONI

3.1 La Società redige e aggiorna i Registri in formato elettronico in modo tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l'esattezza delle stesse, nonché l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dei medesimi Registri.

3.2 L'Emittente provvede a che i Registri siano suddivisi in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Rilevante (in caso di RIL) o Informazione Privilegiata (in caso di Registro Insider) (la "**Sezione Singola**")³. Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Rilevante e/o Informazione Privilegiata è aggiunta una

³ A titolo esemplificativo, sarà costituita un'apposita sezione per ciascun contratto, progetto, evento aziendale o finanziario, pubblicazione del bilancio o annuncio di utili inferiori alle attese, etc.

nuova e apposita Sezione Singola, rispettivamente, nella RIL e nel Registro Insider. Ciascuna Sezione Singola riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione contemplata nella sezione medesima.

3.3 In particolare:

- 1) le iscrizioni nella RIL vengono effettuate per accesso (a) su base permanente alla totalità delle Informazioni Rilevanti, mediante iscrizione nella Sezione Permanente, e (b) su base occasionale o regolare, a ciascuna Informazione Rilevante, con conseguente iscrizione nella relativa Sezione Singola;
- 2) le iscrizioni nel Registro Insider vengono effettuate per accesso (a) su base permanente alla totalità delle Informazioni Privilegiate, mediante iscrizione nella Sezione Permanente, e (b) per accesso su base occasionale o regolare a ciascuna Informazione Privilegiata, con conseguente iscrizione nella relativa Sezione Singola.

3.4 Nella Sezione Permanente sono inseriti i dati dei cosiddetti Titolari di Accesso Permanente, ovvero sia delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Rilevanti (nel caso della RIL) o a tutte le Informazioni Privilegiate (nel caso del Registro Insider). I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non sono indicati nelle Sezioni Singole della RIL o del Registro Insider (a seconda dei casi). Nella Sezione Permanente della RIL e del Registro Insider della Società sono attualmente iscritti i soggetti che rivestono nella medesima le cariche o le funzioni di seguito indicate:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Consiglieri esecutivi del Comitato Esecutivo;

Eventuali ulteriori soggetti da iscrivere nella Sezione Permanente, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dalla FGIP, previo confronto con l'Info-Room, e comunicati per iscritto al Soggetto Preposto, il quale vi procede tempestivamente nel rispetto di quanto previsto nella presente Procedura Registri.

4. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI

4.1 I Registri, con riferimento a ciascun soggetto ivi iscritto, contengono le seguenti informazioni:

- (A) la data e l'ora in cui è stata identificata l'Informazione Rilevante o l'Informazione Privilegiata e creata la corrispondente Sezione Singola;
- (B) per ciascun soggetto iscritto:

-
- (i) data e ora di relativa iscrizione, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il soggetto iscritto ha avuto accesso all'Informazione Rilevante o all'Informazione Privilegiata;
 - (ii) identità del soggetto che ha accesso all'Informazione Rilevante o all'Informazione Privilegiata:

 - (a) in caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome, il numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile) e privato (abitazione e cellulare personale), la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla Procedura Registri;
 - (b) in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (a) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso all'Informazione Rilevante o all'Informazione Privilegiata;
 - (iii) società di appartenenza e tipologia di rapporto con la Società;
 - (iv) motivo per cui la persona è iscritta nella RIL o nel Registro Insider (a seconda dei casi);
 - (v) aggiornamento e motivo dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella RIL o nel Registro Insider (a seconda dei casi);
 - (vi) data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nella RIL o nel Registro Insider (a seconda dei casi);
 - (vii) data e ora della cancellazione e motivo della cancellazione dalla RIL o dal Registro Insider (a seconda dei casi);
 - (viii) data di invio della comunicazione di avvenuta cancellazione dalla RIL o dal Registro Insider (a seconda dei casi).

5. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI

- 5.1** Il responsabile dell'iscrizione nelle Sezioni Singole dei Registri di un nuovo nominativo nonché dell'effettuazione dei relativi aggiornamenti, ivi compresa la cancellazione, è il Soggetto Preposto, che agisce sulla base delle informazioni a tal fine fornitegli dalla FOCIP competente ai sensi della Procedura. La FOCIP

trasmette a mezzo e-mail al Soggetto Preposto le informazioni complete e corrette ai fini dell'iscrizione e/o dell'aggiornamento dei Registri. Il Soggetto Preposto, dopo aver accertato che i soggetti individuati dalla FOCIP debbano essere effettivamente iscritti nei Registri, procede al tempestivo aggiornamento di questi ultimi secondo l'ordinaria diligenza. Ove il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare la FOCIP competente ovvero direttamente i soggetti da iscriversi nei Registri, affinché comunichino tempestivamente al medesimo i dati mancanti.

- 5.2** Nell'espletamento dei propri compiti il Soggetto Preposto può avvalersi di collaboratori, anche esterni, che operano sotto la sua responsabilità.
- 5.2** I Registri devono essere aggiornati tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
- (a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un soggetto già figurante nella RIL o nel Registro Insider (a seconda dei casi), ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione di detto soggetto da una Sezione Singola all'altra all'interno di uno dei Registri ovvero dalla RIL al Registro Insider;
 - (b) se vi è una nuova persona che ha accesso a una Informazione Rilevante o a una Informazione Privilegiata e che, quindi, deve essere iscritto rispettivamente nella RIL o nel Registro Insider;
 - (c) se occorre annotare che un soggetto iscritto alla RIL o al Registro Insider non ha più accesso alle Informazioni Rilevanti o alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo.

- 5.3** Al fine di assicurare che i Registri siano mantenuti costantemente aggiornati dal Soggetto Preposto, la FOCIP competente comunica a quest'ultimo anche ogni informazione utile sull'evoluzione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.
- 5.4** I dati relativi ai soggetti iscritti nei Registri sono conservati a cura del Soggetto Preposto per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento dei dati relativi a ciascuno di detti soggetti.
- 5.5** Il Soggetto Preposto collabora con le Autorità di Vigilanza in caso di richiesta di dati e ispezioni e trasmette, non appena possibile, i Registri a Consob, in caso di

richiesta di quest'ultima, secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente⁴.

6. INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NEI REGISTRI

- 6.1** L'iscrizione nel Registro Insider e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all'interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna al soggetto appena iscritto nel Registro Insider o invia al medesimo (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata o ancora tramite posta elettronica), apposita comunicazione redatta in conformità all'Allegato A della presente Procedura (la "**Lettera di Trasmissione relativa al Registro Insider**"), mediante la quale viene fornita informativa in merito all'avvenuta iscrizione nel Registro Insider (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione – riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di violazione. In caso di prima iscrizione, alla Lettera di Trasmissione relativa al Registro Insider è allegata una copia della presente Procedura Registri nonché della Procedura. Ciascun destinatario della Lettera di Trasmissione relativa al Registro Insider, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della stessa, è tenuto a comunicare per iscritto (anche in formato elettronico) al Soggetto Preposto di aver ricevuto l'informativa e a trasmettere allo stesso una copia della Procedura Registri e della Procedura siglate in ogni loro pagina in segno di integrale accettazione.
- 6.2** Parimenti, subito dopo l'iscrizione nella RIL, il Soggetto Preposto provvede a informare il soggetto interessato della sua iscrizione nella RIL nonché degli obblighi derivanti dall'accesso a Informazioni Rilevanti, consegnando o inviando (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata o ancora tramite posta elettronica) al medesimo apposita comunicazione scritta redatta in conformità all'Allegato B (la "**Lettera di Trasmissione relativa alla RIL**"). In caso di prima iscrizione, alla Lettera di Trasmissione relativa alla RIL è allegata una copia della presente Procedura Registri nonché della Procedura. Ciascun destinatario della predetta Lettera, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della stessa, è tenuto a comunicare per iscritto (anche in formato elettronico) al Soggetto Preposto di aver ricevuto

⁴ Consob, con Comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016, ha reso noto che la trasmissione a Consob del Registro Insider o delle specifiche Sezioni indicate nella richiesta, deve essere effettuata per iscritto, via PEC, all'indirizzo consob@PEC.consob.it, seguendo le eventuali ulteriori indicazioni presenti nella richiesta.

l'informativa e a trasmettere allo stesso una copia della Procedura Registri e della Procedura siglate in ogni loro pagina in segno di integrale accettazione.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura Registri, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei soggetti iscritti nei Registri. Tali soggetti sono pertanto tenuti ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o soggetti autorizzati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/16 (General Data Protection Regulation – “Regolamento GDPR”), essendo edotti di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'articolo 15 del Regolamento GDPR;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile;

7.2 Con l'invio al Soggetto Preposto della comunicazione scritta con la quale il soggetto iscritto alla RIL o al Registro Insider (a seconda dei casi) dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui alla Lettera di Trasmissione relativa alla RIL e/o alla Lettera di Trasmissione relativa al Registro Insider (a seconda dei casi), si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento GDPR.

8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

8.1 Le disposizioni della presente Procedura Registri saranno aggiornate, modificate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

8.2 Qualora sia necessario aggiornare, modificare e/o integrare singole disposizioni della Procedura Registri in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di modifiche organizzative dell'Emittente o di comprovata urgenza, la presente Procedura Registri potrà essere aggiornata, modificata e/o integrata a cura del Comitato Esecutivo, con successiva ratifica

delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile del medesimo Consiglio di Amministrazione. Quanto previsto nel presente paragrafo si applica anche nel caso in cui gli aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni concernano esclusivamente gli Allegati alla presente Procedura Registri, ferma restando la necessità di una successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

9. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 La presente Procedura Registri è - in linea con quanto previsto dal Codice Etico della Società -, *inter alia*, diretta a garantire la parità informativa e a reprimere lo sfruttamento di posizioni di vantaggio informativo tramite operazioni di *insider trading*, reati rilevanti tra l'altro ai fini del D. Lgs. 231/2001, ed è pertanto da considerarsi quale parte integrante del Modello 231 della Società.

9.2 Ai fini di un'efficace informativa verso l'Organismo di Vigilanza a carico di tutte le parti richiamate dalla presente Procedura Registri è posto l'obbligo di comunicare al medesimo Organismo di Vigilanza le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, nonché – ove richiesto dall'Organismo di Vigilanza – il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari dovrà assicurare, coordinandosi con le singole FOCIP coinvolte nei processi descritti nella presente Procedura Registri, l'accesso alla documentazione posta in essere per dare attuazione alle disposizioni della suddetta procedura. Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza della Società possono essere effettuate anche tramite l'indirizzo *e-mail*: odv.mittel@mittel.it.

Allegati:

- Allegato "A": Lettera di Trasmissione relativa al Registro Insider
- Allegato "B": Lettera di Trasmissione relativa alla RIL

ALLEGATO A

MODELLO LETTERA DI TRASMISSIONE RELATIVA AL REGISTRO INSIDER

[su carta intestata della Società]

[Egregio Sig. / Spett.le Società]

[indirizzo]

[indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui al paragrafo 6.1 della Procedura Registri]

Oggetto: Iscrizione Registro Insider

Con la presente Le comuniciamo che in data _____ è stato iscritto nel "Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate" (il "**Registro Insider**") istituito da Mittel S.p.A. (la "**Società**") – secondo quanto prescritto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) ("**MAR**") e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 – con riferimento a *[Nota: in caso di iscrizione (i) in una Sezione Singola: indicare l'operazione/l'evento con riferimento al/alla quale avviene l'iscrizione; (ii) nella Sezione Permanente: indicare la carica/il ruolo ricoperto/o dal Soggetto Iscritto che giustifica l'iscrizione]*.

Si chiede di far preciso riferimento alla "*Procedura per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate*" (la "**Procedura Registri**") che risulta in vigore dal 17 marzo 2020 e che risulta consultabile sul sito internet della Società al seguente indirizzo www.mittel.it sezione corporate governance/documenti societari

Per la nozione di informazione privilegiata si rinvia al combinato disposto di cui all'art. 180 del TUF e dell'art. 7 del MAR riprodotto in allegato alla presente, nonché alla procedura denominata "*Procedura per la gestione interna e per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate*" (la "**Procedura**") adottata dalla Società che parimenti risulta consultabile sul sito internet all'indirizzo sopra indicato.

Sarà cura della Società informarLa quando sarà rimosso dal Registro Insider con riferimento all'iscrizione di cui alla presente comunicazione, oltre che di ogni aggiornamento dello stesso che La possa riguardare.

La invitiamo a prendere visione della normativa riportata nell'allegato alla presente comunicazione (*Appendice normativa*) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dal MAR, dalla relativa disciplina di attuazione, dalla Procedura Registri e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa risulta di facile accesso sul sito *internet* della Consob all'indirizzo www.consob.it.

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere in alcun modo. In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro Insider, l'onere di assicurare la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui sia in possesso all'interno della Sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso delle medesime.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni Privilegiate a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nel Registro Insider per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il proprio diretto responsabile nonché l'Info-Room (quest'ultima, mediante invio di una comunicazione all'indirizzo e-mail inforoom@mittel.it).

Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo: info.insider@mittel.it;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: mittel@actaliscertymail.it;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Mittel S.p.A. – via Borromei 5, 20123 Milano;
- a mezzo fax al numero: 02 72 002 311.

La invitiamo altresì a fornire all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato i dati riportati in dettaglio nell'allegato Modulo dati soggetto iscritto mediante trasmissione dello stesso debitamente compilato e sottoscritto e a comunicare con sollecitudine ogni eventuale modifica ai dati ivi riportati.

Le ricordiamo, da ultimo, che, al fine dell'eventuale individuazione - da parte delle Autorità competenti - di illeciti di abuso di mercato, non è dirimente il fatto che, al momento della condotta posta in essere dal singolo soggetto, l'informazione non sia ancora stata qualificata dalla Società come Informazione Privilegiata ai sensi della Procedura.

[luogo, data]

Mittel S.p.A.

(in qualità di Soggetto Preposto)

Allegati:

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

- modulo dati soggetto iscritto;
- appendice normativa;

notifica iscrizione a far data dal _____ ore _____

* * *

Per integrale accettazione:

(in qualità di Soggetto Iscritto)

[luogo, data]

A. In caso di persona fisica:

- nome: _____
- cognome: _____
- numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile): _____
- numero di telefono privato (abitazione e cellulare personale): _____
- data di nascita: _____
- codice fiscale: _____
- indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato): _____
- indirizzo di posta elettronica: _____

B. In caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti:

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

- ragione sociale: _____
- sede legale: _____
- numero di partita IVA: _____

Fornire inoltre i dati di seguito riportati relativi a un soggetto di riferimento appartenente alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legato alla medesima entità:

- nome: _____
- cognome: _____
- numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile): _____
- numero di telefono privato (abitazione e cellulare personale): _____
- data di nascita: _____
- codice fiscale: _____
- indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato): _____
- indirizzo di posta elettronica: _____

APPENDICE NORMATIVA

* * *

D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”)

• **Titolo I-BIS “ABUSI DI MERCATO” – Capo II Sanzioni Penali**

**Art. 184
(Abuso di informazioni privilegiate)**

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per la qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o re ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. ...*omissis*...

**Art. 185
(Manipolazione del mercato)**

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi le compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di i e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (*benchmark*).

**Art. 186
(Pene accessorie)**

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

**Art. 187
(Confisca)**

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

• **Titolo I-BIS “ABUSI DI MERCATO” – Capo III Sanzioni Amministrative**

**Art. 187-bis
(Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)**

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. ...*omissis*...

3. ...*omissis*...

4. ...*omissis*...

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

**Art. 187-ter
(Manipolazione del mercato)**

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis , comma 5.

3. ...*omissis*...

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. ...*omissis*...

6. ...*omissis*...

7. ...*omissis*...

**Art. 187-ter.1
(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)**

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 195, 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso e o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-*sexies*, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
 - a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
 - b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 187-quater
(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
- d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187-quinquies
(Responsabilità dell'ente)

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

**Art. 187-sexies
(Confisca)**

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

• **Titolo II "ABUSI DI MERCATO" – Sanzioni Amministrative**

Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-bis. ...omissis...

1-ter. ...omissis...

1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-quinquies. ...omissis...

1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo 123-ter, comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

2-bis. ...omissis...

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

- a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
- b) ...omissis...

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettono di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-ter. ...omissis...

3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.

Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni)

1. Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) grado di responsabilità;
- c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

- e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
- g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
- h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
- h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta)

1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65 e delle relative disposizioni attuative;

a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative;

a-bis .1) dall'articolo 190.1-bis , per la violazione degli articoli 83-novies, comma 1, lettere g) e g-bis) , 83-novies .1, e delle relative disposizioni attuative

a-ter) dall'articolo 190.3, per la violazione degli articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, e 79-ter.1, e delle relative disposizioni attuative;

a-quater) dall'articolo 190.4, per la violazione dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase; dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni attuative;

b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3 e delle relative disposizioni attuative;

c) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120;

d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis e delle relative disposizioni attuative.

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 del 16 aprile 2014 (“MAR”)

Art. 30 (Sanzioni amministrative e altre misure amministrative)

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
 - a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
 - b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

- iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 31 (Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni)

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
 - a) la gravità e la durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
 - c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
 - d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
 - e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
 - f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
 - g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 34 (Pubblicazione delle decisioni)

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio;
o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
 - ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

ALLEGATO A

MODELLO LETTERA DI TRASMISSIONE RELATIVA ALLA RIL

[su carta intestata della Società]

[Egregio Sig. / Spett.le Società]

[indirizzo]

[indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui al paragrafo 6.2 della Procedura Registri]

Oggetto: Iscrizione RIL

Con la presente Le comunichiamo che in data _____ è stato iscritto nel “Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti” (“**RIL**”) istituito da Mittel S.p.A. (la “**Società**”) – in ottemperanza agli orientamenti espressi da Consob nelle “Linee Guida in materia di Gestione delle Informazioni privilegiate” n. 1 del 13 ottobre 2017 – con riferimento a [Nota: in caso di iscrizione (i) in una Sezione Singola: indicare l’operazione/l’evento con riferimento al/alla quale avviene l’iscrizione; (ii) nella Sezione Permanente: indicare la carica/il ruolo ricoperto/o dal Soggetto Iscritto che giustifica l’iscrizione].

Si chiede di far preciso riferimento alla “Procedura per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate” (la “**Procedura Registri**”) che risulta in vigore dal 17 marzo 2020 e che risulta consultabile sul sito internet della Società al seguente indirizzo www.mittel.it sezione corporate governance/documenti societari.

Per la nozione di informazione rilevante si rinvia alla “Procedura per la gestione interna e per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate” (la “**Procedura**”) adottata dalla Società, che parimenti risulta consultabile sul sito internet all’indirizzo sopra indicato. In particolare, si rappresenta che per “informazioni rilevanti” ai sensi della Procedura si intendono quelle singole informazioni che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazioni Privilegiate ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 180 del TUF e all’articolo 7 del MAR ed essere quindi soggette alla diffusione, quanto prima possibile, al pubblico (salvo che ricorrano le condizioni per ritardarne la pubblicazione).

Sarà cura della Società informarla quando sarà rimosso dalla RIL con riferimento all’iscrizione di cui alla presente comunicazione, oltre che di ogni aggiornamento dello stesso che La possa riguardare. Si rammenta che qualora l’Informazione Rilevante cui Lei ha accesso fosse successivamente valutata alla stregua di una Informazione Privilegiata, Lei potrà pervenire un’ulteriore informativa scritta conformemente a quanto previsto dalla Procedura Registri; in questo caso, i suoi dati rimarranno iscritti nella RIL sino alla chiusura della sezione dedicata alla predetta Informazione Rilevante.

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

La invitiamo a prendere visione della normativa riportata nell'allegato alla presente comunicazione (*Appendice normativa*) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dal MAR, dalla relativa disciplina di attuazione, dalla Procedura Registri e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa risulta di facile accesso sul sito *internet* della Consob all'indirizzo www.consob.it.

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle Informazioni Rilevanti di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere in alcun modo. In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nella RIL, l'onere di assicurare la riservatezza delle Informazioni Rilevanti di cui sia in possesso all'interno della Sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso delle medesime.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni Rilevanti a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nella RIL per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il proprio diretto responsabile nonché l'Info-Room (quest'ultima, mediante invio di una comunicazione all'indirizzo e-mail inforoom@mittel.it).

Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo: RIL@mittel.it;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: mittel@actaliscertymail.it;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Mittel S.p.A. – via Borromei 5, 20213 Milano;
- a mezzo fax al numero: 02 72 00 23 11

La invitiamo altresì a fornire all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato i dati riportati in dettaglio nell'allegato Modulo dati soggetto iscritto mediante trasmissione dello stesso debitamente compilato e sottoscritto e a comunicare con sollecitudine ogni eventuale modifica ai dati ivi riportati.

Le ricordiamo, da ultimo, che, al fine dell'eventuale individuazione - da parte delle Autorità competenti - di illeciti di abuso di mercato, non è dirimente il fatto che, al momento della condotta posta in essere dal singolo soggetto, l'informazione non sia ancora stata qualificata dalla Società come Informazione Privilegiata ai sensi della Procedura.

[luogo, data]

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

Mittel S.p.A.

(in qualità di Soggetto Preposto)

Allegati:

- modulo dati soggetto iscritto;
- appendice normativa;

notifica iscrizione a far data dal _____ ore _____

* * *

Per integrale accettazione:

(in qualità di Soggetto Iscritto)

[luogo, data]

A. In caso di persona fisica:

- nome: _____
- cognome: _____
- numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile): _____
- numero di telefono privato (abitazione e cellulare personale): _____
- data di nascita: _____
- codice fiscale: _____
- indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato): _____

Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

– indirizzo di posta elettronica: _____

B. In caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti:

– ragione sociale: _____

– sede legale: _____

– numero di partita IVA: _____

Fornire inoltre i dati di seguito riportati relativi a un soggetto di riferimento appartenente alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legato alla medesima entità:

– nome: _____

– cognome: _____

– numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile): _____

– numero di telefono privato (abitazione e cellulare personale): _____

– data di nascita: _____

– codice fiscale: _____

– indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato): _____

– indirizzo di posta elettronica: _____